



Sulla base di tale ipotesi, il Sindaco di Alleghe, in data 16 marzo 2012, ha trasmesso un'istanza di attivazione dell'Accordo di Programma succitato, avvalorando la bontà della proposte, auspicando un rilancio del turismo montano del bellunese.

La proposta di Accordo è stata sottoposta a Screening, ai sensi della DGR 2943 del 14.12.2010, in data 9 maggio 2012, per verificarne l'attinenza a questioni territoriali e pianificatorie, a conclusione del quale, accertata la presenza di detti requisiti, è stata incaricata la Direzione Urbanistica e Paesaggio di effettuare l'istruttoria e la valutazione complessiva sugli aspetti urbanistici ed i benefici economici.

Successivamente l'Accordo è stato sottoposto all'esame del Comitato di cui all'art. 27 LR 11/2004 che si è espresso con parere V.T.R. n. 52 in data 13.06.2012, ritenendo che la proposta rivestisse interesse regionale, fatto proprio con Deliberazione di Giunta regionale n.1265 in data 03.07.2012, con la quale è stato dato avvio al procedimento.

Sono stati convocati tavoli tecnici in data 28 marzo e 12 aprile 2013, nei quali si è cercato di sviluppare più nel dettaglio la proposta di Accordo che, originariamente si presentava piuttosto sommaria e priva di un progetto vero e proprio, e conseguentemente senza che fossero fissate destinazioni e parametri urbanistici ed edilizi.

Il Comune di Alleghe con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 in data 13 settembre 2013, ha assunto le proprie determinazioni relativamente all'Accordo di Programma in oggetto, ritenendo che, con la dichiarazione di fallimento della ditta quale soggetto proponente ed attuatore, sia venuta meno la proposta dell'accordo stesso, decidendo di non aderire più all'Accordo di Programma e demandando qualsiasi trasformazione urbanistica futura, al Piano di Assetto del Territorio in fase di elaborazione e al Piano degli Interventi.

Tali determinazioni possono così riassumersi:

“

- *In sede di discussione nei tavoli tecnici, è emersa la necessità che fosse dimostrata dal proponente, la proprietà dei terreni sui quali sviluppare l'Accordo e la necessità di conoscere puntualmente le quantità volumetriche da realizzare, in ragione della conformazione dell'area, parzialmente estesa su un versante scosceso che presenta qualche problema di natura geologica e della conseguenze delle movimentazioni di terreno, che rendono instabile l'ambito.*
- *Inoltre, in relazione alle previsioni del PAI del Bacino del Piave e in particolare all'individuazione dell'ambito oggetto dell'Accordo, come “area di attenzione”, è inibita la possibilità di realizzare volumi interrati, come previsto nell'Accordo.*
- *Sono subentrate infine, problematiche legate all'approvvigionamento di acqua e allo smaltimento dei reflui, dato che gli attuali impianti non sono in grado di supportare nuove utenze nel tratto tra Caprile e Alleghe, e i fondi disponibili non consentono di prevederne un loro adeguamento, né, a quanto risulta dai contatti avuti con gli enti competenti, è possibile realizzare depuratori a monte del lago di Alleghe.*
- *Sempre nel corso dei tavoli tecnici, non è stato chiarito l'aspetto relativo alla esatta individuazione delle destinazioni d'uso 1. alberghiera (Urbanistica alberghiera e costruita alberghiera) e 2. extralberghiera (turistico coordinata e residenza turistico alberghiera) e ad un maggior dettaglio delle altre (commerciali, a servizi, sportive).*
- *Secondo l'Amministrazione Comunale, l'Accordo avrebbe dovuto sviluppare un grande complesso sportivo-turistico-ricreativo compatibile con il territorio e l'ambiente, che costituisse il fulcro per il rilancio di un turismo di qualità, per lo sviluppo di nuove attività produttive e per creare nuove opportunità di lavoro. La posizione del Promotore, tuttavia, non garantiva all'Amministrazione, la corretta attuazione del programma per gli aspetti legati alla capacità finanziaria del progetto e alla sostenibilità economica dello stesso nel tempo. Ciò perché la Ditta, non aveva messo al corrente gli altri soggetti sottoscrittori dell'Accordo, della situazione di difficoltà finanziaria in cui si trovava.”*
-

- In relazione a queste perplessità che il Comune ha riassunto nella nota n. 4483 del 12 luglio 2013, la Regione ha chiesto, all'Amministrazione Comunale, con propria nota n. 312829 del 23 luglio 2013 di rendere esplicita la sua posizione rispetto all'Accordo di Programma, evidenziando le motivazioni a sostegno della sua richiesta, al fine di assumere le opportune determinazioni regionali di merito.
- Il Comune con propria Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 13 settembre 2013, ha chiesto l'archiviazione del procedimento sulla base delle motivazioni sopra riportate e cioè per il venir meno del proponente e la contrarietà dell'Amministrazione Comunale sull'iniziativa, demandando ogni trasformazione urbanistica dell'area de Le Piaie, all'interno dei procedimenti partecipativi del PATI dell'Alto Agordino.
- Tutto ciò premesso, si riscontra che è venuto a mancare uno dei presupposti fondamentali dell'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 32 della LR 35/2001, cioè l'unanimità dell'azione integrata dei soggetti interessati per dare attuazione agli interventi previsti, data la natura negoziale di detto strumento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33 secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;  
 VISTE le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, 07.08.1990 n. 241, n. 765, D. Lgs 18.08.2000, n. 267, art. 34, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.4.2004, n. 11, 29.11.2001, n. 35, art. 32, 16.02.2010, n. 11, art. 6 e le loro modifiche ed integrazioni;

#### DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto delle determinazioni del Comune di Alleghe, assunte con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 13.09.2013;
3. di concludere il procedimento relativo all'Accordo di Programma denominato "Campus Argentin-Accademia dello Sport" in Comune di Alleghe, avviato con DGR n. 1265 in data 03.07.2012, e conseguentemente archiviare lo stesso per le motivazioni di cui in premessa
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Urbanistica e Paesaggio dell'esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
7. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

Il Segretario  
Avv. Mario Caramel

Il Presidente  
Dott. Luca Zaia